

# FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2018

7

- I primi frutti (acerbi) dello scambio automatico di informazioni fiscali: le lettere di compliance
- Svizzera: riforma del diritto sulle derrate alimentari e oggetti d'uso
- I profili internazionali della riforma negli USA
- Disposizioni applicative del criterio di "libero mercato" e accertamento sui prezzi di trasferimento

## SCHEDA PAESE

- Panama

## INSERTO


- Lettonia

## PROCEDURE

- Interferenze tra transfer price e valori doganali: esemplificazioni e problematiche

Il Blog  
di Marco Piazza

su *postilla*



# NON HO DUBBI. HO SCELTO IPSOA InPratica

Gli originali volumi IPSOA per avere sempre risposte chiare, immediate e integrate



## HO SCELTO IPSOA InPratica PERCHÉ

- ✓ È **intuitivo**, grazie alla struttura chiara dei capitoli e alla grafica per favorire l'immediata individuazione degli argomenti.
- ✓ È **operativo**, grazie ai numerosi casi e puntuali esempi, tratti dalla pratica professionale.
- ✓ È **sempre aggiornato** on line. La versione digitale permette di consultare tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del volume cartaceo, evidenziando le parti modificate e segnalate da un sistema di alert.
- ✓ È **pratico**, grazie a schemi e tabelle che facilitano la lettura e l'individuazione delle informazioni.
- ✓ È **integrato**  con le soluzioni digitali Wolters Kluwer per la consultazione diretta della documentazione ufficiale e per l'approfondimento completo.
- ✓ È completato da Indici: **analitico** esaustivo e dettagliato, **sommario**, degli **adempimenti**, dei casi.

### IPSOA InPratica

la nuova collana dove trovare risposte immediate alle domande dei clienti



Consulta l'estratto  
e scopri i plus del metodo IPSOA inPratica!  
[registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO](https://registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO)

Fiscalità finanziaria

<b>I primi frutti (acerbi) dello scambio automatico di informazioni fiscali: le lettere di compliance</b> <i>di Marco Piazza, Gianmaria Favoloro e Alessio Spitaleri</i>	<b>5</b>
<b>Guardia di Finanza: la circolare n. 1/2018 sulle principali questioni di fiscalità internazionale</b> <i>di Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari</i>	<b>14</b>
<b>Disposizioni applicative del criterio di "libero mercato" e accertamenti sui prezzi di trasferimento</b> <i>di Stefano Palestini</i>	<b>21</b>
<b>I profili internazionali della riforma fiscale statunitense</b> <i>di Francesco Rizzo Marullo</i>	<b>26</b>

## Scambi internazionali di merci e di servizi

<b>Triangolazione IVA "ampie" con vision di sistema</b> <i>di Gabriele Liberatore</i>	<b>34</b>
--	-----------

## Paesi e mercati

<b>Riforma del diritto sulle derrate alimentari e oggetti d'uso in Svizzera</b> <i>di Germano Franceschin</i>	<b>41</b>
--	-----------

## Procedure

<b>Interferenze tra transfer price e valori doganali: esemplificazioni e problematiche</b> <i>di Stefano Palestini</i>	<b>49</b>
---	-----------

## Rischio Paese

<b>Scheda Rischio Paese: Panama</b> <i>di Martino Conserva</i>	<b>63</b>
<b>Scheda informativa: Panama</b> <i>di Martino Conserva</i>	<b>66</b>
<b>Scheda fiscale: Panama</b> <i>a cura di </i>	<b>71</b>
<b>Scheda finanziaria: Panama</b> <i>di Giulio Cainelli</i>	<b>74</b>

# Sommario

---

---

## Graduatoria - aprile 2018

*di Martino Conserva*

## Scheda Paese

**78**

---

a cura di **Fisco** REVISTA TELEMATICA **Oggi** Agenzia delle entrate e di *Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti*

## Dall'Estero

**84**

---

## Il Blog di Marco Piazza

## Libertà di stabilimento

**postilla**  
Il Blog dei professionisti per i professionisti

**92**

---

## Inserito

## Lettonia

*di Martino Conserva*

**III**

# I primi frutti (acerbi) dello scambio automatico di informazioni fiscali: le lettere di compliance

di **Marco Piazza**, **Gianmaria Favaloro** e **Alessio Spitaleri**

## L'approfondimento

Con la progressiva entrata in funzione delle diverse forme di scambio di informazioni di matrice Europea e Convenzionale, l'Amministrazione finanziaria ha avuto accesso ad una serie di dati potenzialmente utili all'identificazione delle fattispecie di carattere evasivo ed elusivo a livello transfrontaliero. In particolare, lo scambio automatico di informazioni - relativo ai rapporti di natura finanziaria intrattenuti all'estero - ha fornito i primi dati in base ai quali sono state elaborate e trasmesse le c.d. lettere di compliance, con le quali il Contribuente è stato avvertito delle anomalie relative alla compilazione del Quadro RW per l'anno d'imposta 2016 al fine di incentivarlo all'"adempimento spontaneo" ed al ravvedimento delle eventuali infedeltà dichiarative. Ad oggi forse le informazioni scambiate automaticamente non sono tanto precise da consentire l'inizio di un'attività istruttoria ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sia a causa di evidenti problemi di matching dei dati rinvenuti dallo scambio con quelli indicati all'interno della dichiarazione dei redditi sia per l'apparente impossibilità per l'Amministrazione di distinguere le vere infedeltà dichiarative dalle anomalie riconducibili ad esoneri dagli obblighi di monitoraggio fiscale a favore del contribuente.

## Lo scambio automatico di informazioni: l'utilizzabilità delle informazioni disponibili

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate con due specifici Provvedimenti del 24 aprile scorso ha disposto la proroga delle scadenze per le comunicazioni a carico degli intermediari finanziari italiani in ossequio alle disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni di cui:

- al *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA)<sup>1</sup>; e
- al *Common Reporting Standard* (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2)<sup>2</sup>.

In particolare, le informazioni relative alle attività finanziarie detenute presso intermediari finanziari italiani da cittadini americani (ed altre persone fisiche presumibilmente fiscalmente residenti negli States) dovevano

**Marco Piazza** - Professore di Economia e tecnica degli scambi internazionali - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dottore Commercialista - Studio Associato Piazza

**Gianmaria Favaloro** - Dottore Commercialista, Tavecchio Caldara & Associati - Research Fellow, Working Party on Tax & Legal Matters

**Alessio Spitaleri** - Dottore Commercialista, Studio Hager & Partners - Research Fellow, Working Party on Tax & Legal Matters

### Note:

- 1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87319 del 24 aprile 2018.
- 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87316 del 24 aprile 2018.

essere comunicate entro il 31 maggio 2018. Analogamente le informazioni relative alle attività finanziarie detenute presso intermediari finanziari italiani da persone fisiche fiscalmente residenti in Paesi che hanno sottoscritto la *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) per l'implementazione del *Common Reporting Standard* (CRS) - elaborato in ambito OCSE - dovevano essere comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 20 giugno 2018.

Se da una parte i detrattori dell'efficacia dello scambio di informazioni potranno leggere nella proroga del termine - peraltro uno dei primi "a regime" a livello *worldwide* - un'ulteriore conferma circa l'inadeguatezza e/o irrealizzabilità dello scambio automatico di informazioni, dall'altra è necessario riconoscere che gli sforzi volti ad assicurare una reale utilizzabilità delle informazioni disponibili iniziano a produrre i loro primi frutti. Infatti, proprio sulla base delle informazioni raccolte dall'estero grazie alle molteplici forme di scambio di informazioni (spontaneo, su richiesta e automatico) l'Amministrazione finanziaria ha avviato le prime attività di indagine volte a sanare le irregolarità relative alla mancata indicazione delle consistenze e dei redditi di fonte estera all'interno della dichiarazione dei redditi italiana, con particolare riguardo alle attività finanziarie che non sono state spontaneamente sanate nell'ambito della duplice edizione della *voluntary disclosure*, ma non solo.

Come preannunciato dalla stessa Agenzia delle entrate<sup>3</sup> molti contribuenti italiani hanno ricevuto le c.d. lettere di *compliance* nelle quali l'Agenzia, forte delle informazioni ottenute dallo scambio con le Autorità fiscali estere<sup>4</sup>, invita a sanare le eventuali irregolarità dichiarative mediante il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso "in forma piena"<sup>5</sup>.

In particolare, i destinatari di tali richieste di chiarimenti sono i cittadini italiani e le altre persone fisiche che risultano fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R.<sup>6</sup> che, come noto, sono tenuti a dichiarare al Fisco italiano i redditi ovunque prodotti (c.d. *worldwide taxation principle*). In altre parole, rientrano tra i soggetti destinatari di particolari attenzioni da parte dell'Agenzia:

- tutti i cittadini italiani, anche se iscritti all'AIRE in quanto, in considerazione di particolari presunzioni di residenza in Italia<sup>7</sup>, la loro residenza fiscale potrebbe essere comunque attratta nel territorio dello Stato;
- i cittadini esteri iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente oppure per i quali la residenza fiscale, sulla base di analoghe considerazioni circa elementi di fatto<sup>8</sup>, viene comunque attratta in Italia.

---

#### Note:

- 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 299737 del 21 dicembre 2017.
- 4 L'Agenzia delle entrate può contare sulle informazioni trasmesse da ben 101 giurisdizioni estere che hanno aderito al CRS. Sul punto si veda D.M. del 26 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2017.
- 5 Ovvero "beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse" e non "ad un quinto del minimo" così come previsto dall'Art. 13, comma 1, lettera b-*quater*) del D.LGS. n. 472/1997 in caso di "regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
- 6 Ovvero le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta risultano iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente (APR) o che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 43 del Codice civile.
- 7 Sul punto si veda M. Piazza, G. Favaloro e A. Spitaleri, "Liste selettive AIRE, anagrafe tributaria e scambio di informazioni: il fisco insegue gli italiani all'estero", in questa *Rivista*, n.6/2017, pag. 5.
- 8 Per una esemplificazione degli elementi di fatto che sono indicatori della residenza fiscale in Italia si veda il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 43999 del 3 marzo 2017.

Occorre peraltro evidenziare che sulla base di tali elementi di fatto, tanto il Fisco italiano quanto il singolo intermediario finanziario – nell’ambito delle procedure di *due diligence* e censimento della clientela ai fini delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (*i.e. Know Your Customer*)<sup>9</sup> – possono accertare la dimora abituale in Italia (o il c.d. centro degli interessi vitali) del singolo soggetto interessato. In tal senso gli intermediari finanziari residenti all’interno dei Paesi CRS *adopter* assumono un ruolo chiave ai fini del rispetto della *compliance* da parte dei propri clienti obbligandoli, in un certo senso, ad assumere posizioni trasparenti circa la loro effettiva residenza fiscale rinunciando altresì a possibili *escamotage* volti ad evitare gli effetti dello scambio automatico di informazioni fiscali.

A tal proposito, in caso di:

- doppia residenza<sup>10</sup>; e/o
  - adesione a regimi speciali volti all’acquisizione della residenza o della cittadinanza in Paesi esteri sulla base di specifici investimenti<sup>11</sup>,
- l’efficacia dello scambio di informazioni risulta effettivamente “minata”.

In questa sede, si cercherà di riepilogare le principali caratteristiche delle comunicazioni ricevute dai contribuenti anche e soprattutto al fine di identificare le modalità maggiormente idonee a garantire un corretto utilizzo dei dati disponibili nel pieno rispetto delle modalità di cui al rinnovato rapporto tra Fisco e contribuente.

### **Lettere di compliance: il Provvedimento n. 299737 del 21 dicembre 2017**

L’Agenzia delle entrate, con l’invio di migliaia di “lettere di *compliance*”, relative alla (presunta e/o possibile) mancata o infedele compilazione del Quadro RW per l’anno d’imposta 2016, ha deciso di promuovere l’“adempimento spontaneo”<sup>12</sup> nel solco del rinnovato rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente.

Tuttavia, mettendo a confronto la struttura delle comunicazioni di cui al Provvedimento n. 100892 del 24 giugno 2016<sup>13</sup> con quella delle comunicazioni di cui al Provvedimento n. 299737 del 21 dicembre 2017<sup>14</sup> è evidente che le stesse assumono un tenore completamente diverso proprio in forza delle informazioni effettivamente a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Tavola n. 1).

#### **Note:**

- 9 L’intermediario finanziario è tenuto a stabilire, salvo autocertificazione, quale sia il Paese di residenza fiscale del proprio cliente. A tal proposito si veda, ad esempio, il punto 5, lett. b) della sezione C) dell’Allegato A al D.M. 28 dicembre 2015 rubricato “Attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”.
- 10 Per interrompere l’efficacia dello scambio di informazioni sarebbe sufficiente dichiarare all’intermediario finanziario estero (“A”) di essere fiscalmente residenti in tale Paese (“A”): in tal caso nessuna comunicazione verso l’esterno sarà predisposta dall’intermediario finanziario stesso.
- 11 Come recentemente osservato dall’OCSE all’interno del documento “*Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS - Consultation document*” del 19 febbraio 2018.
- 12 Così come definito dall’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità per l’anno 2015).
- 13 Relative alle: “informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:  
– redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;  
– redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;  
– assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;  
– redditi di partecipazione *ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR*, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;  
– redditi diversi, *ex art. 67 del TUIR*;  
– redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;  
– redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza *ex art. 44, c. 1, lett. e) e lett. f) del TUIR*;  
– redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.”
- 14 “Comunicazione ai contribuenti per promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari in relazione alle attività dagli stessi detenute all’estero nel 2016.”

Tavola n. 1 - **Contenuto delle comunicazioni, dati a confronto**

Provvedimento n. 100892/2016:	Provvedimento n. 299737/2017:
a) identificativo della comunicazione;	a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) dati presenti in Anagrafe Tributaria riferibili: ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;	b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta; c) codice atto;
c) estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;	d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
d) importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.	e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Nonostante entrambe le comunicazioni abbiano l'intento di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente assicurando la possibilità di utilizzare in modo pieno l'istituto del **ravvedimento operoso** "secondo le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse", i dati contenuti nelle due tipologie di richieste di chiarimenti evidenziano una diversa "qualità" delle informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, appare corretto sottolineare sin da ora che - da un lato - le comunicazioni di cui al Provvedimento n. 100892/2016 sono generate dall'effettivo "incrocio" delle informazioni confluite all'interno dell'Anagrafe Tributaria (Tavola n.1) mediante i molteplici invii telematici a carico dei diversi contribuenti (intesi come persone fisiche, persone giuridiche e intermediari) mentre - dall'altro - le comunicazioni di cui al Provvedimento n. 299737/2017 sono state inviate "a specifici contribuenti per i quali sono emerse **possibili anomalie** dichiarative per l'anno d'imposta 2016, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni

secondo il **Common Reporting Standard (CRS)**"<sup>15</sup> ovvero sembrano essere frutto unicamente dell'*input* ricevuto in merito all'identità dei contribuenti in possesso di consistenze (e redditi) di natura finanziaria in una Giurisdizione partecipante allo scambio, più che da informazioni precise riguardanti l'effettivo ammontare delle consistenze (potenzialmente) non dichiarate"<sup>16</sup>.

#### Note:

15 Il perimetro dello scambio automatico di informazioni comprende le disposizioni di cui a: "L'art. 8, paragrafo 3-*bis*, della DAC2 (Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Il *Common Reporting Standard*, elaborato dall'OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE" (Cfr. Provvedimento n. 299737/2017). In aggiunta, si segnala sin da ora il mancato richiamo delle disposizioni FATCA ad ulteriore conferma delle ormai note asimmetrie in merito alla reciprocità delle informazioni scambiate tra l'Amministrazione finanziaria italiana e quella US.

16 Ciò nonostante, come ricordato all'interno del Provvedimento in oggetto, le informazioni scambiate automaticamente riguardano:

- sotto il profilo soggettivo: i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti;
- sotto il profilo oggettivo: l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla

(segue)

In altre parole, quest'ultima dinamica sembra portare alla luce sia i punti di forza che i punti di debolezza che caratterizzano lo scambio automatico di informazioni stesso.

Difatti, se è vero che le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria evidenziano la potenziale disponibilità delle informazioni rinvenienti dal CRS (punto di forza), è altrettanto vero che l'impossibilità - almeno ad oggi - di selezionare le informazioni CRS "utili" incrociandole con gli altri dati presenti all'interno dell'Anagrafe Tributaria, comporta che gran parte degli indizi di evasione riguardino soggetti perfettamente in regola (punto di debolezza).

Pertanto, l'Agenzia ha deciso di porsi in modo positivo nei confronti dei contribuenti avvertendoli dell'esistenza di una possibile anomalia e mettendoli in condizioni di accedere all'istituto del ravvedimento operoso ove il contribuente abbia effettivamente violato la norma. Visto con occhi più critici, la "lettera di compliance"<sup>17</sup> configura una sorta di ulteriore *ultimatum* nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito a nessuna delle due edizioni della *voluntary disclosure* ma che sono risultati quali *reportable person* ai fini dello scambio automatico.

Tali richieste potrebbero dunque essere recapitate non solo a soggetti che hanno effettivamente omesso di dichiarare redditi di fonte estera o di compilare il Quadro RW, ma anche a soggetti non tenuti ad indicare tali attività o redditi in dichiarazione<sup>17</sup>. Ad esempio, a cittadini italiani fiscalmente residenti all'estero e correttamente iscritti all'AIRE o - ancora - a coloro che non sono chiamati a compilare il Quadro RW in quanto lavoratori in zone di frontiera e detentori - nello Stato estero in cui lavorano - di conti correnti con giacenza media non superiore a 5 mila euro o, più in generale, ai soggetti fiscalmente residenti in Italia titolari di disponibilità all'estero per il tramite di un intermediario italiano che, al verificarsi dei presupposti, prelevi eventuali ritenute ed imposte sostitutive dovute sui redditi di fonte estera<sup>18</sup>.

In tal senso, ci si attendeva che i rapporti esteri intestati - ad esempio - a **Società Fiduciarie residenti in Italia** (intese come *financial institution* ai fini CRS) per conto dei loro clienti non sarebbero stati oggetto di alcuna segnalazione da parte degli intermediari esteri proprio perché, in linea di principio, non dovrebbero essere considerate quali *reportable person* ai fini dello scambio<sup>19</sup>.

Tuttavia - nonostante sia giusto sottolineare la possibile emersione di qualche criticità aggiuntiva in caso di mandati fiduciari senza intestazione<sup>20</sup> - è

#### Note:

(segue nota 16)

comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

17 Non sono state rese note le eventuali procedure per una concreta attività di "selezione" dei destinatari delle suddette comunicazioni: la prima *tranche* di comunicazioni sembra compiere indiscriminatamente tutti i soggetti per i quali sussiste una "possibile anomalia" senza avere riguardo alla specifica posizione del contribuente.

18 Cfr. art. 4 comma 3 del D.L. n. 167/1990.

19 "Is the Account Holder a Reportable Person? The Reportable Jurisdiction Person will then be a Reportable Person unless specifically excluded from being such. In general, the specific exclusions are: a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets and a Related Entity of theirs; a Governmental Entity; an International Organisation; a Central Bank; or a Financial Institution (which will itself be subject to the rules and obligations contained in the Standard)." (Cfr. OECD (2018), *Standard for Automatic Exchange of Financial in Tax Matters - Implementation Handbook - Second Edition*, OECD, Par. 137).

20 Tuttavia si ricorda che: "Con la circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 è stato infatti precisato che il rapporto di amministrazione senza intestazione deve avere ad oggetto l'attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene. Attraverso tali atti, pertanto, la fiduciaria compie un'amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l'esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio. Inoltre, con la successiva circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 è stato chiarito che, per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società fiduciaria si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta. La citata circolare ricorda che, qualora la società fiduciaria non sia tenuta all'applicazione di una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi afferenti al patrimonio rimpatriato, sussiste l'obbligo da parte del contribuente

(segue)

accaduto che molti intermediari esteri hanno comunicato le identità dei titolari effettivi dei rapporti intestati, per loro conto, a intermediari finanziari italiani (*i.e.* banche e società fiduciarie) causando il riscontro di anomalie, in molti casi, inesistenti. Si segnalano in particolar modo casi riguardanti: polizze vita, quote di fondi comuni d'investimento e azioni o quote di società estere. Infine, venendo agli aspetti di natura pratica, si rileva che le suddette comunicazioni - considerando la totale mancanza di indicazioni specifiche in merito alla tipologia di attività, entità e/o luogo di detenzione delle stesse - non segnano l'avvio di un'attività istruttoria né atti avverso cui ricorrere con il rischio di perdere qualche opportunità di difesa. A tal proposito, il contribuente in regola può infatti<sup>21</sup>:

- trascurare la comunicazione;
- chiedere alla Direzione Provinciale competente ulteriori informazioni per individuare l'investimento oggetto di segnalazione;
- dare all'Agenzia l'informazione che giustifica la mancata compilazione del Quadro RW, ossia che le attività sono amministrare da un intermediario finanziario italiano.

Chiaramente tale ultima soluzione, ricorrendone il caso, appare preferibile in quanto permetterebbe di fare immediata chiarezza circa l'anomalia derivante dal confronto tra i dati ricevuti dalle Autorità estere e i dati dichiarativi disponibili in capo alla Guardia di Finanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici<sup>22</sup>.

Pertanto, considerando la genericità delle comunicazioni, tutti i contribuenti in possesso di *asset* esteri rilevanti ai fini CRS e detenuti in un Paese *early adopter* potrebbero essere i potenziali destinatari di una lettera di *compliance* ai fini RW. Una modalità di intervento che - seppur volta all'individuazione dei soggetti che non hanno aderito alle procedure di collaborazione volontaria - potrebbe portare ad una sorta di *“fishing expedition”* **“ribaltata”** in quanto l'Amministrazione finanziaria, sfruttando la precisione dei dati relativi alle identità dei singoli contribuenti titolari di

consistenze all'estero, chiede informazioni del tutto generiche in merito alle possibili anomalie dichiarative<sup>23</sup>.

## L'invio di inviti o questionari ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 a seguito di scambio di informazioni

L'invio di inviti o questionari *ex art.* 32 D.P.R. n. 600/1973 - a differenza della richiesta generica tipica delle sopracitate lettere di *compliance* - rappresenta l'inizio di una vera e propria attività istruttoria. Innanzitutto preme sottolineare che - ad oggi - l'invio dei suddetti inviti (o questionari) ha preso forma a partire dalle informazioni di cui allo scambio spontaneo di informazioni di matrice Convenzionale<sup>24</sup> e/o Europea<sup>25</sup>. In

### Note:

(segue nota 20)

di dichiarare i redditi imponibili delle attività rimpatriate nella dichiarazione annuale dei redditi. Pertanto, il contribuente, per consentire alla fiduciaria l'effettuazione di tali adempimenti, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni rimpatriati e si impegna a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria. In tal sede è stato altresì chiarito che anche il 'rimpatrio giuridico' eseguito per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività produce l'effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. In tal caso, gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari." (Cfr. Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011).

- 21 Cfr. M. Piazza, "Lettere sulle attività estere 'vizzate' da dati indebiti", in *Il Sole - 24 Ore* del 25 gennaio 2018.
- 22 Oltre a quanto evidenziato all'interno del Provvedimento in merito alla disponibilità delle suddette informazioni in capo alla presente Autorità, si segnala l'approfondimento elaborato all'interno della circolare n.1/2018, Volume III, Capitolo 11 ("Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale") a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza.
- 23 Definite come "ribaltate" nella misura in cui le *fishing expetion* - così come intese ai fini dello scambio di informazioni su richiesta di matrice convenzionale - configurano richieste di informazioni generalizzate rivolte ad intere categorie di contribuenti aventi finalità esplorativa più che ispettiva (in quanto prive di un nesso chiaro con un'attività di indagine e/o accertamento).
- 24 Secondo le disposizioni dell'art. 26 (o 27) delle singole Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ove specificato).
- 25 Secondo le disposizioni si cui all'art. 9 della Direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC1).